

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI ESTERNI AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO PIENO

ART. 1

Destinatari e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori confermati dipendenti di questa Amministrazione, con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il docente o ricercatore non può svolgere alcun incarico retribuito, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, che non sia stato conferito dall'Università o previamente autorizzato mediante nota rettorale.

ART. 2

Attività escluse dall'autorizzazione

1. Sono esclusi dall'autorizzazione gli incarichi per i quali è previsto un compenso derivante:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
2. Sono, altresì, esclusi dalla richiesta di autorizzazione:
 - gli incarichi di cui all'art. 12 del D.P.R. 382/80, sottoposti al nulla osta dei competenti organi accademici;
 - gli incarichi per cui avviene la diretta designazione, da parte del Rettore, in seno ad enti o società non partecipate;
 - gli incarichi svolti in seguito all'approvazione, da parte dell'Università, di commesse, contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, per i quali la predetta approvazione vale come autorizzazione per le prestazioni ivi previste.
3. L'autorizzazione per lo svolgimento di supplenze fuori sede va richiesta al Preside della Facoltà di appartenenza del docente o ricercatore interessato, ed è quindi sottoposta al nulla osta, per ciascun anno accademico, dei competenti organi accademici (Consiglio di Facoltà – Senato Accademico). La predetta autorizzazione è subordinata, altresì, alla sottoscrizione di una convenzione, firmata dal Rettore, tra le Università interessate;
4. Per tutti gli altri incarichi compatibili con il regime di impegno a tempo pieno è richiesta l'autorizzazione del Rettore, salvo incarichi di natura politica non previsti espressamente dall'art. 13 del D.P.R. 382/80, per i quali è comunque necessaria la comunicazione dell'interessato, ai fini della

programmazione didattica.

ART. 3

Domande di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione al Magnifico Rettore dovrà essere inoltrata dal docente o ricercatore interessato oppure dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

2. Nella richiesta di autorizzazione, l'interessato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

- i dati anagrafici del docente o ricercatore al quale viene proposto l'incarico;
- facoltà di appartenenza;
- la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale del soggetto conferente;
- la tipologia e l'oggetto dell'incarico;
- il periodo previsto per il suo svolgimento e il presumibile impegno in termini di ore e di giorni;
- l'importo del compenso, ancorché presunto.

Il docente o ricercatore interessato dovrà dichiarare, per ogni singolo incarico, la compatibilità dell'incarico medesimo con l'assolvimento dei propri doveri istituzionali (attività didattica, assistenza agli studenti, partecipazione agli organi collegiali).

3. La richiesta di autorizzazione per incarichi di docenza è sottoposta ad un preventivo visto del Preside della Facoltà di appartenenza, al fine di verificare la compatibilità della prestazione con le attività istituzionali del docente o ricercatore interessato.

4. Ove l'autorizzazione a svolgere l'incarico non possa essere richiesta o rilasciata in tempo utile per consentire che l'attività abbia inizio entro termini imposti da norme di legge o dalla natura dell'attività, questa può essere iniziata prescindendo dal rilascio dell'autorizzazione a condizione comunque che la richiesta sia presentata il giorno successivo a quello di inizio dell'attività.

Qualora l'autorizzazione venga poi negata, il docente o ricercatore interessato è tenuto a sospendere immediatamente le attività relative all'incarico e si applica la sanzione di cui al successivo art. 6.

5. Nel caso in cui, alla richiesta di autorizzazione non faccia seguito il conferimento dell'incarico, il docente interessato curerà di darne tempestiva comunicazione al Magnifico Rettore, anche allo scopo dell'aggiornamento della banca-dati di Ateneo.

ART. 4

Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Rettore in base ai criteri di compatibilità con il regime a tempo pieno, enunciati dall'art. 11 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e dall'art. 1 del D.L. 57/87 convertito con L. 158/87.

In particolare saranno autorizzate:

- a) le perizie giudiziarie;
- b) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
- c) le attività comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e

compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

d) le attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali;

e) le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici purché tale attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

2. La richiesta di autorizzazione sarà esaminata da una apposita Commissione nominata dal Rettore. Tale Commissione accerterà che lo svolgimento di ogni singolo incarico non comporti alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con l'Università o con le sue strutture amministrative, didattiche e di ricerca. La Commissione nel valutare, altresì, la conformità della prestazione rispetto al campo disciplinare proprio del docente o ricercatore e la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali, potrà invitare il richiedente a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali o potrà sentire, nel caso, la Facoltà di appartenenza del docente o ricercatore interessato.

3. La predetta Commissione, in base alle norme e alle procedure del presente Regolamento, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, è ammesso il reclamo scritto al Rettore da parte del docente o ricercatore interessato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego.

Sul reclamo si esprime il Senato Accademico.

ART. 5

Termini per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Università si pronuncia non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

2. Qualora il docente o ricercatore presti temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è, per l'università di appartenenza, di quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'Università. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

ART. 6

Sanzioni

1. In caso di inosservanza del presente Regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente o ricercatore, il provvedimento di conferimento dell'incarico è nullo di diritto.

2. In caso di inosservanza, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

ART. 7

Natura del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno ed è redatto ai sensi ed in ottemperanza a

quanto previsto dall'art. 53 del D.L.vo 165/2001.

ART. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione, con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università e sostituisce integralmente il precedente Regolamento emanato con D.R. n. 976 del 7 ottobre 1998.